



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/06/2013 .

Oggetto: Prelievo, trattazione e approvazione del punto n. 18, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Barrafranca". Sospensione di un'ora e rinvio al giorno successivo per mancanza del numero legale. -

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) (assente) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michele (assente) | 15) Faraci Alessandro |
| 6) Di Dio Giovanni (assente) | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore (assente) |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro |
| 10) Ferrigno Giuseppe | 20) Paternò Angelo |

Presenti n.: 16

Scrutatori: Spataro Salvatore

Assenti n.: 4

Faraci Alessandro

Ora:

Siciliano Angelo

Presiede il Signor Dott. Calogero Zuccalà

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Cunsolo .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, il Consigliere Vetriolo chiede ed ottiene la parola per proporre il prelievo del punto n. 18, iscritto all'o. d. g. dell'odierna seduta, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Barrafranca".

Fa rilevare che l'approvazione di tale regolamento consentirà di regolamentare la videosorveglianza delle aree in cui sono collocati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che, specie durante il periodo estivo, sono spesso incendiati. Pertanto, si rende necessario renderlo subito operativo, per la salvaguardia della salute dei cittadini, considerato che molti cassonetti sono collocati in spazi adiacenti ad abitazioni.

Il Presidente, verificata la presenza in aula dei consiglieri scrutatori, sottopone alla votazione del Consiglio Comunale la proposta di prelievo avanzata dal consigliere Vetriolo.

La votazione, espressa per alzata e seduta dai 16 consiglieri presenti e votanti, ottiene esito unanime favorevole.

Indi, aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Vetriolo, il quale propone al C.C. di dare per letto il Regolamento e di sottoporlo immediatamente alla votazione, considerato che lo stesso è stato già ampiamente trattato ed approvato all'unanimità da tutte le forze politiche presenti all'interno della IV Commissione Consiliare;

Il Consigliere Bevilacqua, il quale esprime la sua perplessità sulla proposta avanzata dal Consigliere Vetriolo;

Anche il Consigliere Patti si dichiara perplesso sulle modalità di votazione del Regolamento; dichiara il proprio voto favorevole alla proposta ma invita il C. C. ad avere, in futuro, un comportamento coerente.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale, condividendo la proposta del Consigliere Vetriolo, chiede, unitamente ai consiglieri Salvaggio, Paternò e Vetriolo, la chiusura della discussione, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento per le Adunanze ed il Funzionamento del Consiglio Comunale.

Indi, il Presidente invita i consiglieri a moderare i toni che si erano alquanto accesi e sottopone alla votazione del C.C. la proposta di chiusura della discussione avanzata dal Consigliere Lo Monaco.

La votazione, espressa per alzata e seduta dai 16 consiglieri presenti e votanti, ottiene il seguente esito:

Favorevoli: 15;

Contrario: 1 (Bevilacqua).

La proposta è approvata.

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta avanzata dal Consigliere Vetriolo di dare per letto il Regolamento.

La votazione, espressa per alzata e seduta dai 16 consiglieri presenti e votanti, ottiene il seguente esito:

Favorevoli: 15;

Contrario: 1 (Bevilacqua).

La proposta è approvata.

Indi, il consigliere Bevilacqua chiede al Segretario Generale di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del consigliere Vetriolo di votare il Regolamento nella sua interezza senza procedere alla lettura e alla votazione dei singoli articoli, considerato anche che, in altri casi, il Consiglio ha proceduto in maniera diversa.

Il Segretario Generale risponde che il Consiglio è sovrano e, pertanto, può decidere autonomamente.

Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, il Presidente sottopone alla votazione del C.C. la proposta di approvazione del Regolamento.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene esito unanime favorevole da parte dei 16 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Barrafranca", predisposta dal Capo del VI Settore;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Capo settore Ragioneria;
Ad unanimità,

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Barrafranca", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Consigliere Lo Monaco propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avanzata dal Consigliere Lo Monaco;
All'unanimità dei voti, espressi per alzata e seduta, dai 16 Consiglieri presenti e votanti

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Indi, chiede la parola il Consigliere Cumia S. per presentare una mozione, avente ad oggetto: "No trivelle nel territorio di Barrafranca" per essere trattata nella prima seduta utile del C.C., che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che alcuni consiglieri abbandonano l'aula, il Consigliere Paternò chiede la verifica del numero legale, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: 8 (Zuccalà, Vetriolo, Spataro, Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Bevilacqua, Patti e Paternò);

Assenti: 12.

Indi,

Il Presidente

verificato che manca il numero legale per proseguire la seduta, la sospende per un'ora, avvertendo che il prossimo appello sarà chiamato alle ore 22,50.

Alle ore 22,50, alla ripresa dei lavori, è presente solo il Presidente.

Pertanto, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, visto l'art. 23 dello Statuto Comunale e l'art. 17 del Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale,

Rinvia

la seduta al giorno successivo, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Cunsolo

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CAPO DEL VI SETTORE P.M.


- **Vista** e richiamata la Determinazione del Sindaco n° 27 del 03/09/2008 avente per oggetto "PON-Sicurezza e sviluppo Convergenza 2007/2013 spesa di sostenibilità per struttura di video-sorveglianza";
- **Preso atto** del punto 1 del dispositivo in cui si dava atto che in ordine a quanto deliberato con provvedimento di G.M.- n° 59 del 26/06/2008, il Comando di Polizia Municipale sta ultimando l'istruttoria per la presentazione del progetto PON-Sicurezza e sviluppo del mezzogiorno d'Italia obiettivo convergenza 2007/2013 "Progetto tecnologico di videosorveglianza";
- **Visto** il verbale di Deliberazione della G.C. n. 114 del 17/10/2011 avente per oggetto "Dichiarazione impegno progetto - videosorveglianza nel territorio del Comune di Barrafranca - Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo" obiettivo convergenza 2007/2013;
- **Considerato** che il progetto di Videosorveglianza denominato "Barrafranca Sicura" è stato approvato ed ammesso al finanziamento così come comunicato dal Ministero dell'interno con nota del 21/06/2012 Prot. n. 555/SM/U/1104/2012 a valere sulle risorse del P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 per un importo di €. 298.492,00;
- **Atteso** che con note del 10/07/2012 e 12/07/2012 si è provveduto a trasmettere al Dipartimento PON Sicurezza Segreteria Tecnica Amministrativa di Roma la nota di accettazione per l'ammissione al finanziamento P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo 2007/2013 con indicazione del CUP assegnato al progetto;
- **Accertato** che con Determina del Sindaco n° 13 del 07/08/2012, veniva nominato il R.U.P il Dott. E. Diliberto Dipendente Comunale per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile per le fasi di progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione della videosorveglianza in questo Comune "Progetto Barrafranca Sicura PON S.S. Obiettivo Convergenza 2007/2013";
- **Atteso** che necessita l'istituzione di un apposito regolamento che statuisce i criteri, gli obblighi e la sicurezza del trattamento e dei limiti alla utilizzabilità dei dati personali inerente la videosorveglianza nel Comune di Barrafranca;
- **Preso atto**, pertanto, dell'unita copia di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Barrafranca, regolamento predisposto da questo ufficio, ai sensi della normativa vigente;
- **Da atto** che il referente del progetto di videosorveglianza è il sottoscritto Comandante della P.M.- Magg. Giacomo Strazzanti, e che la fase istruttoria del progetto, relativa alle varie fasi che hanno consentito la giusta definizione e approvazione, è stata curata, dal Commissario Capo Salvatore Tambè;
- **Visto** il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi;
- **Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE AL C.C.

1. Di approvare l'unita bozza di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Barrafranca.

PARERE

Esaminata la proposta di deliberazione si esprime parere favorevole nella sua regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 -

IL FUNZIONARIO


UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e ~~ne~~
attesta la ~~copertura finanziaria~~ nel Cap. _____ -

Barrafranca, li 13/7/2011

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Esaminata la proposta di deliberazione, come presentata, appone il visto di legittimità ai sensi
della L.R. 48/91.

Barrafranca li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI BARRAFRANCA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 - Notificazione

Articolo 5 - Responsabile

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 7 - Obblighi degli operatori

Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

*Sezione II - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI*

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

Articolo 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 12 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Articolo 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 14 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

Articolo 15 - Modifiche regolamentari

CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Il Comune di Barrafranca in qualità di titolare del trattamento (art.4 comma 1 lett. F) del codice (D. Lgv n. 196 del 30/6/2003), tratterà dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lett. B) del codice, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18 comma 2 del codice)

Il Comune di Barrafranca è tenuto a rispettare, al pari di ogni titolare di trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, i principi enunciati nel provvedimento dell' 8/04/2010 pubblicato sulla GURI n. 99 del 29/04/2010

Articolo 1

Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Barrafranca, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal provvedimento del Garante della Privacy dell'08.04.2010.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di Barrafranca, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Barrafranca e collegato alla sala di controllo presso il Comando di P.M.

Treatmento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'Impianto di videosorveglianza.

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecamere e di videosorveglianza.
- 2) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

Il Comune di Barrafranca nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Articolo 5

Responsabile

- 1) Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e) del presente regolamento è nominato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari a un periodo massimo di 4 giorni lavorativi successivi all'evento in considerazione dei tempi di controllo delle immagini. Successivamente ai 5 giorni lavorativi le immagini sono cancellate automaticamente dal server. Le immagini videoregistrate, nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, potranno essere conservate per un periodo superiore. I segnali video delle unità di ripresa

Le immagini raccolte da una stazione di telecamere e registrate presso la sala controllo, in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 4 dell'art. 5.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) I dati registrati, possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Barrafranca, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata e ben visibile segnaletica permanente nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, che contenga almeno gli elementi di cui all'allegato 1 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010.
- 2) Il Comune di Barrafranca, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 10

Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6. Alla sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, possono accedere:
 - a) il Sindaco ai soli fini della verifica della regolarità del funzionamento dell'impianto, con esclusione della visione e del trattamento dei dati;

- b) il personale in servizio della Polizia Municipale, l'eventuale personale incaricato per esigenze di accertamento, è autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato, nella qualità di Responsabile del trattamento dei dati, a effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- c) la sala di controllo è ubicata in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte interna al controllo.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 11

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 12

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei principi generali di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'08.04.2010, e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196).

Articolo 13

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 14

Tutela

- 1) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Articolo 15

Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Illustrissimo Sig. Pres. Del C.C

Illustrissimo Sig. Sindaco

Oggetto: Mozione- No trivelle nel territorio di Barrafranca

Premesso:

-che lo sfruttamento industriale del territorio, ed in particolare l'estrazione di idrocarburi comporta rischi di incidenti, di sversamenti e inquinamento delle falde acquifere e dell'aria, ed è incompatibile con lo sviluppo economico ed ecosostenibile che l'area del nostro comune prettamente a vocazione agricola e paesaggistica ha da anni intrapreso con successo.

Considerato:

-che il territorio del nostro comune è classificato a rischio sismico .

-che nessuna azione è stata posta in essere dall'amministrazione comunale nel rispetto dei termini perentori, ovvero in caso contrario fornire eventuali scritti o documenti che attestino eventuali opposizioni.

-il silenzio da parte dell'amministrazione e del Sindaco , in merito a tale azione di rischio elencata in premessa al quale si espone il territorio.

-le misure intraprese dal Governo regionale riguardo a tale materia per casi simili.

Visti:

-gli atti notificati con posta certificata presso l'Ufficio CED del nostro comune prot.063413 del 23 Ott. 2012 Avviso di istanza di permesso di ricerca di idrocarburi.

I sottoscritti consiglieri comunali in relazione a quanto sopra esposto:

Chiedono e impegnano:

L'Amministrazione comunale :

- di non rilasciare autorizzazioni in merito all'avviso di permesso di ricerca di idrocarburi denominato "Torrente Rizzuto" nel territorio comunale;

-di sospendere il procedimento ancora in attesa di autorizzazione.

-invitano altresì l'amministrazione comunale a prendere una chiara posizione in merito ed a fornire elementi certi e atti , che garantiscano la non realizzazione di tali interventi sul territorio comunale al fine di assicurare i cittadini, garantire la salubrità dei luoghi , e la salute delle prossime generazioni.

I consiglieri comunali:

Salvatore Cumia (primo firmatario)

